



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Il Dirigente

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii.;

Visto il Decreto legge n. 126 del 29.10.2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che prevede che all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, “*le parole «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti «, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028*” l’articolo 4, comma 1-bis, che prevede che “*la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo*”;

Visto che la medesima normativa recita testualmente che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti*”;

Responsabile
Alessandro Trinca
e-mail: alessandro.trinca12@istruzione.it
tel. 075.5828225

Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia
tel. 075.5828220
e-mail PEO: usp.pg@istruzione.it
e-mail PEC: usppg@postacert.istruzione.it

Referente:
Carlo Alberto Paladino
e-mail: carloalbertopaladino@istruzione.it
tel. 075.5828207



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

- Vista** l'O.M. n. 27 del 16.02.2026, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 4178 del 20.02.2026 che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;
- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 15215 del 11.06.2026 che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia delle GPS e di conferma del servizio svolto nell'anno scolastico in corso;
- Visto** il D.D. n. 206 del 07.05.2026 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della predetta Ordinanza, è stata disposta, ai fini della valutazione dei titoli dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;
- Visti** gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. 27/2026, circa i requisiti, specifici e generali, di ammissione;
- Considerato** che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 27/2026 dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- Visto** l'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. 27/2026, relativo agli inserimenti con riserva;
- Visto** l'art. 7, comma 4, lett. e), sub i, dell'O.M. 27/2026, che dispone che *il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l'esclusione dalla prima fascia*;
- Visto** l'art. 7, comma 9, dell'O.M. 27/2026, con il quale, fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Visto l'art. 8, comma 7, dell'O.M. 27/2026, con il quale in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;

Visto il D.D. n. 424 del 10.08.2026 con il quale si è provveduto all'esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi degli artt. 7, comma 9, e 8, commi 6 e 7, dell'O.M. 88/2024;

Viste le segnalazioni pervenute;

Rilevata la carenza dei requisiti di partecipazione ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. 27/2026 in capo ad alcuni docenti;

Visto il potere di autotutela riconosciuto alla pubblica amministrazione;

Decreta

1. Ai sensi degli artt. 7, commi 4, lett. e), sub *i* e 9, e 8, comma 7, dell'O.M. 27/2026, i docenti di cui all'allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto, sono esclusi dalle graduatorie provinciali di supplenza della provincia di Perugia in vigore per il biennio 2026/2027 - 2027/2028.
2. Il presente D.D. annulla e sostituisce il D.D. n. 424 del 10.08.2026,
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità giudiziarie.

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Fratini

- Ai Dirigenti Scolastici della provincia
- Agli USR – Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica
- Alle OO.SS.
- Al Sito web e Albo USP

<i>Responsabile</i> Alessandro Trinca <i>e-mail:</i> alessandro.trinca12@istruzione.it <i>tel.</i> 075.5828225	<i>Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia</i> <i>tel.</i> 075.5828220 <i>e-mail</i> PEO: usp.pg@istruzione.it <i>e-mail</i> PEC: usppg@postacert.istruzione.it	<i>Referente:</i> Carlo Alberto Paladino <i>e-mail:</i> carloalbertopaladino@istruzione.it <i>tel.</i> 075.5828207
--	--	---